



# GUIDA PRATICA ALL'UTILIZZO DEL GREEN PASS

Dopo l'istituzione del Green Pass con il "DL Covid" di aprile e la sua piena operatività con il DPCM del 17 giugno 2021, il Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105 ne ha reso obbligatorio l'uso per diverse attività economiche e sociali a partire dal 6 agosto, ai fini del contenimento di nuovi contagi causati dalla variante "Delta" del Sars-Cov-2.

Il Consiglio dei Ministri del 5 agosto scorso ha, poi, approvato un nuovo Decreto-legge che estende ulteriormente l'obbligo del Green Pass a partire dal 1° settembre 2021. Da questa data tale certificazione è obbligatoria anche per trasporti a lunga percorrenza, personale scolastico, studenti universitari, docenti e personale delle università.

**ATTENZIONE:** Il Green Pass non è obbligatorio per praticare attività sportiva **all'aperto**.

La certificazione verde Covid-19, o Green Pass, è rilasciata già dal 18 giugno contestualmente alla vaccinazione, all'esito di un tampone negativo o alla guarigione da Covid-19. Dal 1° luglio il green pass è valido per gli spostamenti e la partecipazione ad eventi sul territorio dell'Unione Europea (il cd. EU Digital Covid Certificate).

## **Cos'è il Green Pass?**

Il Green Pass è una certificazione che serve a provare che un cittadino:

- è stato vaccinato contro il SARS-CoV-2;
- è guarito da un'infezione da SARS-CoV-2;



- ha effettuato un tampone molecolare o antigenico rapido per la ricerca del virus SARS-CoV-2 con un risultato negativo, eseguito nelle 48 ore antecedenti all'emissione del certificato.

•

Quando devo usare il Green Pass?

La certificazione verde Covid-19, o green pass, deve essere usata in Italia per:

- spostarsi verso e da una Zona Arancione o Rossa;
- partecipare a [matrimoni](#) e ricevimenti successivi a cerimonie civili e religiose;
- accedere a residenze sanitarie assistenziali (Rsa).
- Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;
- Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
- Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- Sagre e fiere, convegni e congressi;
- Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
- Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
- Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- Concorsi pubblici.

Inoltre, il Governo ha recentemente chiarito l'obbligo del Green Pass anche per accedere alle mense aziendali.

Dal 1° settembre, il Green Pass è inoltre obbligatorio per:

- navi e traghetti, con esclusione di quelli intra-regionali e dei collegamenti nello stretto di Messina;
- aerei;



- treni a lunga percorrenza (intercity, intercity notte e alta velocità);
- autobus con un percorso che attraversa più di due Regioni;
- autobus NCC.
- ingresso a scuola per il personale scolastico;
- accesso agli atenei per studenti universitari, docenti e personale.
- 

#### **Chi è esente dall'obbligo di Green Pass?**

- bambini di età inferiore a 12 anni;
- soggetti che hanno partecipato alla sperimentazione COVITAR (ReiThera);
- soggetti che, per patologie pregresse o reazioni allergiche, non possono essere vaccinati.

Questi ultimi dovranno mostrare un apposito certificato di esenzione dalla vaccinazione.

#### **Quanto dura il Green Pass?**

La durata della certificazione varia a seconda del tipo di certificato. In sintesi, la validità è di:

- 9 mesi dal completamento del ciclo vaccinale. È inoltre valido a partire da 15 giorni dopo la prima dose nel caso di vaccini che ne richiedano due, e sempre a partire dal 15° giorno dopo la somministrazione di un vaccino monodose.
- 6 mesi dalla data di fine isolamento;
- 48 ore dal prelievo del materiale biologico per il tampone (molecolare o antigenico rapido).
- 

#### **Sono vaccinato o guarito all'estero, come ottengo il Green Pass?**

In questo caso la Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2021 stabilisce che occorre recarsi presso la Asl territorialmente competente con, alternativamente:

- certificato vaccinale rilasciato dall'Autorità sanitaria;



- certificato di guarigione.

Dopo la registrazione si riceverà in pochi minuti il codice da inserire all'interno del sito [dgc.gov.it](http://dgc.gov.it) alla sezione "Come ottenere la certificazione > Tessera Sanitaria", dopo aver selezionato "*Utente senza tessera sanitaria o vaccinato all'estero*".

Cosa succede al Green Pass se risultato positivo al Covid?

Basta la comunicazione di positività al Sistema Sanitario Nazionale da parte dell'ASL per annullare automaticamente la validità del Green Pass. Al termine dell'infezione verrà rilasciato un nuovo Green Pass relativo alla guarigione, che avrà la durata di 6 mesi.

Posso viaggiare in altri Paesi con il Green Pass?

Dal 1° luglio il Green Pass è valido come EU Digital Covid Certificate ed è, quindi, necessario per viaggiare, senza restrizioni all'ingresso, in tutti i Paesi dell'Unione Europea più Svizzera, Islanda, Norvegia e Lichtenstein. Sul sito [Re-open EU](https://re-open.eu) sono presenti tutte le regole per il viaggio nei Paesi europei. Tuttavia, a causa della variante delta, alcuni Paesi stanno già introducendo nuove restrizioni e, pertanto, è consigliabile verificare sui siti istituzionali dei diversi Paesi le regole per l'ingresso.

Posso smettere di indossare la mascherina al chiuso se ho il Green Pass?

No. Il possesso della Certificazione verde non implica la fine delle misure di contenimento vigenti come l'uso di mascherine o il distanziamento interpersonale, in quanto non è esclusa la possibilità di infezione nei soggetti vaccinati o in quelli che sono guariti, soprattutto con la circolazione delle varianti. Per questo motivo occorre continuare a rispettare le norme previste per il contenimento dei contagi, come il distanziamento sociale, l'uso della mascherina e la frequente igienizzazione delle mani.

Chi può controllare il Green Pass?



Nel DPCM 17 giugno 2021 si legge che sono autorizzati a verificare la Certificazione Verde:

- I pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni.
- Il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi iscritto nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94.
- I soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
- Il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
- I gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali in qualità di visitatori sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

Oltre alla scansione del codice del Green Pass, nell'atto di verifica potrebbe essere richiesto un documento d'identità per controllare che i dati del possessore coincidano con quelli dell'intestatario. Una [circolare del Ministero dell'Interno](#) ha specificato che i gestori dei locali possono chiedere il documento d'identità solo "nei casi di abuso o di elusione delle norme, come, ad esempio, quando appaia manifesta *l'incongruenza* con i dati anagrafici contenuti nella certificazione". Per verificare la validità del Green Pass viene usata l'app VerificaC19.

Cosa rischio se non ho il Green Pass?

Sono previste sanzioni sia per i cittadini che per gli esercenti in caso di violazioni delle norme stabilite dai decreti che regolano il Green Pass. In particolare si rischia:

- multa da 400 a 1000 euro;
- chiusura da 1 a 10 giorni dell'esercizio, qualora le infrazioni dovessero essere riscontrate per tre volte in tre giorni diversi.



Nel caso in cui, a seguito di controlli effettuati in un locale, venga accertata la non corrispondenza tra il possessore del Green Pass e l'intestatario del certificato, la sanzione verrà applicata solo al cliente e non al gestore del locale. La multa è prevista per i gestori solo in caso di palesi responsabilità a loro carico, ad esempio nel caso in cui questi si rifiutino di controllare la Certificazione Verde. Nel caso di certificato falso il soggetto che lo ha presentato è passibile di denuncia penale.